

CESARE BECCARIA E L'INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM

Nota del m.e. MARIO PISANI (*)

(Adunanza del 15 dicembre 2011)

SUNTO. – Pubblicata inizialmente (luglio 1764) in forma anonima, l'opera *Dei delitti e delle pene* è stata condannata dalla Congregazione romana preposta all'*Index* con decreto 3 febbraio 1766. Sono ancora molti – in attesa di poter conoscere il testo della condanna – i punti meritevoli di chiarificazione, a cominciare dalla connessione con Voltaire.^(**)

ABSTRACT. – “Dei delitti e delle pene” by Cesare Beccaria was published anonymous, for the first time, in July 1764, and was condemned by the Congregation put at the head of the compilation of the *Index librorum prohibitorum*, by a decree dated February, 3, 1766. Waiting for the opportunity of reading the text of the sentence, many are still the points deserving explanation to begin with the connection with Voltaire.^(**)

1. Iniziato nel marzo 1763, il manoscritto di Cesare Beccaria intitolato “Dei delitti e delle pene” viene portato a termine nel gennaio

(*) Già professore ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (Dipartimento Cesare Beccaria - Sezione di Scienze penalistiche). E-mail: mariopisani.mp@libero.it

(**) In argomento v., da ultimo, Pisani, *Cesare Beccaria e l'Index Librorum Prohibitorum*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 25 ss.

1764, e il 12 aprile di tale anno viene trasmesso a Livorno per la stampa, e affidato, presso l'editore Coltellini, alle cure di Giuseppe Aubert.¹

Quest'ultimo è stato considerato il "tramite primario della diffusione anonima degli scritti più significativi dell'illuminismo lombardo".² Ed in effetti anche il lavoro del Beccaria viene pubblicato in forma anonima: per prudenza, si dirà, e non per modestia.³

Il nome dell'autore per qualche tempo resterà ignoto allo stesso Aubert, tanto che il medesimo, intenzionato a trar profitto dalla crescente fama dell'opera – uscita dalla tipografia nel luglio 1764, ne erano state vendute più di cinquecento copie nell'arco di un mese – poco dopo ne annunzia una nuova edizione, erroneamente parlandone come di lavoro da attribuirsi alla penna dello stesso autore delle *Meditazioni sulla felicità* (e cioè di Pietro Verri), l'anno prima pubblicate, del pari anonime, dall'editore medesimo.⁴

¹ Per questi dati si rinvia a Landry, e precisamente a Cesare Beccaria, *Scritti e lettere inediti, raccolti e illustrati da E. Landry*, p. 283, Milano, 1910, p. 283. V. anche Venturi, *Settecento riformatore – Da Muratori a Beccaria*, Torino, 1969, p. 711 ss.

² Così Fubini, Firpo e Venturi, nella relazione per l'inserimento – tra le Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino – del volume di Lay, *Un editore illuminista: Giuseppe Aubert nel carteggio con Beccaria e con Verri*, Torino, 1973.

³ Ad esprimersi in tal modo sarà, nella sua *Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et peines, traduit de l'italien*, il giurista Muyart de Vouglans. Un brano del testo, originariamente edito nel 1767, è riportato da Venturi, tra la documentazione – v. p. 425 – che correda la sua notissima edizione di *Dei delitti e delle pene*, pubblicata dall'editore Einaudi nel 1965. E un atteggiamento di prudenza veniva raccomandato ("... la segretezza e la buona condotta potranno servirci di difesa") da parte di Aubert quando, pur non avendo ancora ricevuto il testo, se ne era visto sinteticamente prefigurare il contenuto, così da ipotizzare che l'opera potesse "contener cose da dar nel naso", non tanto ai teologi, ma "al governo". Così, il 13 marzo 1766, egli ne scriveva al "molto reverendo Padre" che, da Milano, aveva fatto da tramite per la stampa in Livorno, dietro suggerimento di Pietro Verri. Un brano della lettera è riportato da L. Firpo, *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, diretta da Luigi Firpo, vol. I, Milano, 1984, p. 385. Da tutto ciò sembra prescindere Leone, allorché attribuisce un postumo valore simbolico all'originaria intestazione anonima, nel senso di poter in essa ravvisare "il carattere solenne di un'espressione quasi corale, genuina e spontanea di un'umanità che rivendica i suoi connotati": così nel *Discorso inaugurale* per la celebrazione del *Secondo centenario della pubblicazione dell'opera «Dei delitti e delle pene» di Cesare Beccaria* [1964], quad. n. 71 dell'Accademia Nazionale dei Lincei, 1965, p. 28.

⁴ Venturi, *L'immagine della giustizia*, in *Riv. stor. ital.*, 1964, p. 378, e in AA.VV., *Omaggio a Beccaria* (Quad. della Rivista storica italiana, n. 5), 1964, p. 37.

2. E' risaputo che Beccaria, e con lui la limitata cerchia dei suoi sodali ed estimatori italiani, paventasse l'interessamento, alla sua opera, dell' autorità pontificia – la Congregazione dell'Indice – preposta alla compilazione e gestione dell'*Index librorum prohibitorum*.⁵ Ne dà conto una lettera del 15 marzo 1766, diretta da Aubert a Pietro Verri,⁶ con preghiera di “far sapere al Signor Marchese Beccaria” – a quell'epoca, come si vedrà, era già calato il mistero sul nome dell'autore dell'opera – “che qui non si sa nulla che il libro *Dei delitti e delle pene* sia stato proibito in Roma”. Ed aggiungeva, ma sbagliandosi, per carenza di informazioni: “Non lo credo assolutamente perché, se ciò fosse, questo vigilantissimo e zelantissimo frate dell'Inquisizione non avrebbe mancato mai di mandare a farmelo sapere, secondo il suo solito”. Ma se anche “ciò fosse” – così l'editore vuole tranquillizzare e rinfrancare i suoi interlocutori – “non sarebbe il maggior male del mondo. Mi ha detto un ministro di grandissima considerazione che un autore non deve darsi la minima pena se Roma proibisce una di lui opera: primo, perché in Roma proibiscono tutto ciò che non è Bellarmino e simili; secondo, perché non è Roma – la specificazione sarà destinata ad assumere una qualche particolare risonanza – che colle sue proibizioni decida del merito dei libri, è il pubblico”.⁷

⁵ Sul tema v., da ultimo, Seidel Menchi, *La Congregazione dell'Indice*, in Accademia Nazionale dei Lincei – Congregazione per la Dottrina della Fede, *L'apertura degli archivi del Sant'Ufficio romano*, Roma, 2000, p. 31 ss.

⁶ Sotto quella data, la lettera viene parzialmente riprodotta da Mauri, *La cattedra di Cesare Beccaria*, in *Arch. storico ital.*, 1933, p. 217, e da Firpo, *op. cit.*, p. 460, mentre Venturi, nella documentazione qui richiamata nella nota (3), alla p. 208, riferisce la datazione all'8 agosto dello stesso anno.

⁷ Che con la pubblicazione di *Dei delitti e delle pene* – anche se anonima – rischiasse di incorrere nell'interdizione romana, poteva forse essere facilmente prevedibile, attesa la notoria ed antecedente (29 novembre 1751) messa all'Indice de l'*Esprit des Lois*, di Montesquieu, indubbio ispiratore dell'opera del Beccaria (tra i pochi autori menzionati, egli vi figura per ben tre volte). Per un inquadramento esplicativo di tale condanna v. Rosa, *Cattolicesimo e «lumi»: la condanna romana dell'«Esprit des Lois»*, in *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, 1969, p. 96 ss. “A stento” – aggiunge l'A. – il duca di Nivernais, ambasciatore a Roma (v. Landry, *op. cit.*, p. 111, nota (3)), a titolo di “grazia personale” – e parve “soluzione tacita e minimizzatrice” (p. 117) – “aveva ottenuto da Benedetto XIV (...) che il decreto non venisse emesso separatamente, ma che la nota di condanna fosse inserita nell'elenco normale dei libri proibiti nell'anno, come avvenne in effetti sotto la data del 2 marzo 1752”. Si trattò – v. ancora Rosa, *Per la storia del Sant'Uffizio e della Curia romana nell'età moderna*, in *Accademia Nazionale dei Lincei*,

3. Ma ancor prima di quella lettera dagli intendimenti rassicuranti, già dall'agosto 1764 era scattata la interdizione alla circolazione dell'opera decretata dagli Inquisitori di Stato della Repubblica Veneta – se ne è parlato come di una sorta di “condanna laica”⁸ –, per un temuto collegamento con il tentativo di riforma del potere oligarchico posto in essere qualche tempo prima da una frazione della nobiltà veneta.⁹

A ridosso di quell'interdizione subito intervenivano, agli inizi del 1765, le *Note ed osservazioni sul libro intitolato «Dei delitti e delle pene»*, a firma del monaco vallombrosano Ferdinando Facchinei,¹⁰ che si sospettò rappresentassero, nonostante l'intento dell'autore di professarsi sospinto dal “semplice onorato amore della bella verità”, la voce ufficiale del governo della Serenissima.

Del “libretto” dell'ancora ignoto Beccaria il padre Facchinei veniva a parlare come di un lavoro, pure di “così piccola mole, pieno nondimeno di lunghe inutili invettive contro i Legislatori, e contro i Principi, tanto Ecclesiastici che Secolari, e specialmente contro il Sagro Tribunale dell'Inquisizione”. Quasi non pago di ciò, l'autore delle “Note” presentava il “libretto” come contenente “tutti gli errori più enormi e più sediziosi bestemmiate sin qui contro le Sovranità, e contro

L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto, Roma, 2000, p. 395, – della “prima condanna da parte di Roma di una delle maggiori opere della cultura illuministica”. Sul procedimento relativo alla condanna in discorso v. Rotondò, *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, vol. V, I, Documenti, t. II, Torino, 1973, p. 1490.

⁸ Mauri, *La cattedra di Cesare Beccaria*, cit., p. 219. D'altro canto, la Delmas-Marty, *Le rayonnement international de la pensée de Cesare Beccaria*, in AA.VV., *Cesare Beccaria and Modern Criminal Policy*, Milano, 1990, p. 135, ricorda che il qui già cit. Muyart de Vouglans (v. nota (3)) aveva incitato le autorità pubbliche a “esercitare la loro censura e ad impegnare tutta la loro autorità per arrestare il contagio” che poteva derivare dall'opera qui in discorso.

⁹ In argomento v. le *Notizie intorno alla vita e agli scritti del marchese Beccaria Bonesana*, predisposte da un anonimo (cittadino milanese) per l'edizione delle *Opere di Cesare Beccaria* curata dalla Società Tipografica dei Classici Italiani, vol. I, Milano, 1821, p. XXXVI-XXXVII. V. poi, in particolare, Torcellan, *Cesare Beccaria a Venezia*, in *Settecento veneto e altri scritti storici*, Torino, 1969, p. 210.

¹⁰ V. in *Dei delitti e delle pene/Edizione novissima/Di nuovo corretta, ed accresciuta/Tomo terzo/che contiene/le Note ed osservazioni/su lo stesso argomento*, Bassano, 1789 (ed. Remondini, di Venezia, pp. 255).

la Religione Cristiana da tutti i più empj Eretici e da tutti gl'Irreligionari Antichi e Moderni".¹¹

E' poi risaputo che alle *Note ed osservazioni* in discorso non mancò, in tempi brevissimi, una *Risposta*, analitica e stringente, curata dai fratelli Verri.¹² A tali richiami sembra appena il caso di aggiungere, ai limitati fini del nostro mirato discorso ricognitivo, che ancora non si è in grado di comprendere – almeno allo stato attuale delle ricerche – in quale misura i due scritti contrapposti abbiano potuto incidere e/o, rispettivamente, non incidere, sulla “condanna ecclesiastica” del capolavoro di Beccaria sulla quale, più in dettaglio, qui ci si vorrebbe intrattenere.

4. Per meglio raccogliere le fila del predetto e nostro discorso, sembra il caso di fissare alcune date importanti dell'itinerario retrospettivo che intendiamo percorrere.

Come già premesso, per il libro *Dei delitti e delle pene* non ha tardato molto a venir meno, anche per il pubblico, la caratteristica dell'anonimato.

In tal senso fu determinante la deliberazione assunta dalla “Patriotische Gesellschaft” di Berna, con la quale – il primo annuncio ne fu dato alla stampa il 1° ottobre 1765 – si stabilì “d'offrire una Medaglia del valore di venti ducati d'oro all'Autore anonimo d'un Trattato pubblicato in lingua italiana sopra i *Delitti e le pene*”, al contempo “eccitando” l'autore medesimo “a farsi conoscere e a gradire questo contrassegno di stima dovuto ad un buon Cittadino, che non teme d'alzar la voce in favore del genere umano, contra i pregiudizj i più radicati”.¹³

Cesare Beccaria si fece dunque (ri)conoscere, da Milano inoltrandolo alla “Patriotische Gesellschaft” una lettera, in data 20 novembre

¹¹ Facchinei, *op. cit.*, p. 250. Alcuni brani finali delle *Note* sono riproposti da Venturi, nell'edizione del Beccaria qui richiamata alla nota (3), alle pp. 164 ss.

¹² Essa è parzialmente riprodotta da Venturi, *op. ult. cit.*, p. 178 ss. Per un'ampia ed accurata analisi v. Massetto, *Pietro e Alessandro Verri in aiuto di Cesare Beccaria: la risposta alle Note del Facchinei*, in AA.VV., *Pietro Verri e il suo tempo* (Quad. di Acme 35), 1999, p. 289. Scrivendone al traduttore francese Morellet, il 26 gennaio 1766, Beccaria – per il testo della lettera v. Venturi, *ibid.*, p. 362 – dirà: “la risposta al frate [era stata] destinata solamente a garantirmi del turbine che mi minacciava”.

¹³ Al riguardo v. Firpo, *Le edizioni italiane*, cit., p. 454.

1765.¹⁴ In essa egli esprimeva la sua gratitudine per la “flatteuse récompense” per il suo lavoro, di cui indicava come primaria fonte ispiratrice l’“amour de l’humanité”.¹⁵

Poco dopo, il 27 dicembre dello stesso anno, appariva a Parigi la celebre traduzione del Morellet, operata sulla base della terza edizione dell’opera di Beccaria, che veniva indicata come da lui “rivista, corretta ed accresciuta”.¹⁶

Sottolineiamo queste due date (20 novembre e 27 dicembre 1765), importanti e tra di loro contigue, per rimarcare che quando, precisamente il 3 febbraio 1766 – e cioè a breve distanza dalle date medesime – la Congregazione dell’Indice decretò la “condanna ecclesiastica” della monografia di cui si sta parlando, essa vi figurò pur sempre come anonima.¹⁷ E’ verosimile concluderne che come tale quell’opera ancora figurava nel momento in cui fu attivato il primo impulso per la procedura di condanna, e che mancò fors’anche la possibilità di compiere qualche successivo aggiornamento.

Si è fatto rilevare come la condanna, che non era stata registrata nell’edizione 1764 dell’*Index librorum prohibitorum*, “fu accolta nell’elenco generale solo nell’edizione promossa da Pio VI nel 1786”, mentre in precedenza era stata registrata soltanto nei vari supplementi dell’*Index*.¹⁸

A collaterale, ma di per sé fragile, conferma della condanna e della data del 3 febbraio 1766 può farsi riferimento alla risposta che, all’iniziale e specifica richiesta di un giovanissimo ricercatore piemontese ebbe a dare un autorevole esponente della Biblioteca Vaticana. Quest’ultimo, senza

¹⁴ Il testo della lettera è (parzialmente) trascritto in Beccaria, *Opere*, vol. II, a cura di S. Romagnoli, Firenze, 1958, p. 861; a p. 572 nell’edizione a cura di Venturi cit. a nota (3), e nel vol. IV della *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria, Carteggio (parte I: 1758-1768)*, Milano, 1994, p. 153.

¹⁵ Cfr. Pisani, *Cesare Beccaria e il principio di umanità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 407.

¹⁶ Firpo, *Le edizioni italiane*, cit., p. 455.

¹⁷ Come fonti del dato e della datazione in discorso, vengono solitamente indicati i classici repertori di Reusch, *Der Index der verbotenen Bücher*, vol. II, pt. II, Bonn, 1885, pp. 990-991, e di Hilgers, *Der Index der verbotenen Bücher*, Freiburg im Breisgau, 1904, p. 451.

¹⁸ Firpo, *Le edizioni italiane*, cit., p. 459, nota (3), e p. 460, nota (1).

più particolari dettagli riferibili al *Dei delitti e delle pene*, richiamava il “Diario ordinario n. 7585”, del 12 febbraio 1766, con la seguente ma sommaria specificazione: “Dalla Sagra Congregazione di questa Santa Romana et Universale Inquisizione, è stato pubblicato Decreto in istampa, sotto la data «Feria secunda die tertio Februarii 1766» nel quale, con l’approvazione di Sua Santità, sono dannati e proibiti 25 libri stampati in diversi luoghi, ed idiomi, continenti varie materie e tutti sotto diversi frontespizi, quali si leggono distintamente ad uno per uno nello stesso Decreto, con i nomi *in alcuni* [il corsivo è nostro] dei loro Autori, proibendo a qualunque persona il leggerli ecc”.¹⁹

Si trattò dunque di una sorta di “infernata di divieti” della Congregazione dell’Indice,²⁰ nell’ambito della quale la presenza dell’opera del Beccaria a dir vero poteva essere ritenuta, dal postulante, combinando la specificità della richiesta informativa con l’indubitata autorevolezza dell’organo che, nella risposta, vi conferiva un sia pur generico riscontro.

5. A proposito, poi, della formula adottata per la “messa all’Indice”, è venuto formandosi qualche equivoco che probabilmente merita una certa chiarificazione.

Infatti, un autorevolissimo studioso, Franco Venturi, pur non avendo conosciuto, né potuto conoscere, il testo – ancora segreto – della pronuncia di condanna, in un primo tempo ne ha parlato come di pronuncia adottata “in una delle tante forme indirette ed ambigue che si era soliti adottare in tali casi”,²¹ e più tardi, con una certa accentua-

¹⁹ Così risulta alla nota (5) – pp. 33/34 – della dissertazione di laurea di A. De Marchi, dal titolo *Cesare Beccaria e il processo penale*, pubblicata a Torino, nel 1929, con prefazione del prof. Eugenio Florian. Il giovane dottore in giurisprudenza riteneva che il menzionato “Diario ordinario” (n. 7585) poteva essere annoverato tra “i giornali dell’epoca (...) molto poco dettagliati”. Della stessa opinione sarà poi il Mauri, *op. cit.*, p. 214, nota (2), che ne parlava come di “uno dei foglietti volanti che hanno precorso l’avvento del giornalismo”.

²⁰ In tal modo si esprimeva Vianello, *La vita e l’opera di Cesare Beccaria*, Milano, 1938, p. 32.

²¹ Venturi, nella *Nota introduttiva* (p. 8) al volume da lui curato, e pubblicato nel 1958, dal titolo *Illuministi italiani*, tomo III, *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*.

zione, di pronuncia “stilata nella forma (*sic*) più involuta e ipocrita fra le tante a disposizione della Congregazione”.²²

L'equivoco è dovuto al fatto che l'autore ha confuso – si ripete: non avendola neanche potuta conoscere – la pronuncia di condanna con la stilizzazione del suo esito, quale risulta, per il solo fatto della mera indicazione, o poco più, e dell'appostazione alfabetica e cronologica nell'*Index*.

Il fatto poi che si sia parlato di formulazione indiretta, ambigua, involuta ed ipocrita – si voleva anche dire: senza mai nominare il Beccaria – è spiegabile, ma non giustificabile, da un lato col rilievo che la fonte informativa tenuta a base era costituita dalla semplice consultazione del pur accreditato repertorio di Heinrich Reusch, datato 1885,²³ e non già dalle edizioni dell'*Index* che si sono poi succedute nel tempo, e, dall'altro lato, come esito di una non corretta esegesi della complessiva appostazione grafica di cui si diceva.

Quanto al primo profilo – e fermo restando che non può essere identificato il testo (non noto) di una condanna con la sua semplice datazione (3 febbraio 1766) – va detto, a scanso di addebiti di ipocrisia, che il nome, alla lettera B, di Cesare Beccaria, con testuale richiamo – in termini di reciprocità – all'opera *Dei delitti e delle pene*, per vero risulta nell'*Index* se non altro con l'edizione del 1901 (e poi fino all'edizione, per così dire terminale, del 1948).²⁴

Quanto invece al secondo profilo (quello della formulazione indiretta ed involuta), sembra il caso di fornire qualche ulteriore dettaglio esplicativo.

Nelle prime edizioni dell'*Index* (successive a quella del 1764) recanti la condanna dell'opera, la menzione dell'opera medesima, in forma anonima, viene solitamente affiancata dalle due seguenti appostazioni: *Vide Voltaire. Vide Abhandlung.*

²² Venturi, nell'*Introduzione* (p. XV) dell'opera (1965) qui cit. a nota (3).

²³ V. a p. 8, nota (2), dell'edizione a firma Venturi qui cit. a nota (3).

²⁴ Firpo, *Le edizioni, cit.*, p. 459, nota (4), richiama anche il repertorio di Hilgers, datato 1904, e ad ogni modo perentoriamente scrive che “il nome di Beccaria non venne mai menzionato”. Quanto poi alla (pur sempre non conosciuta) condanna, purtuttavia indicata come “condanna in blocco, senza neppure l'ancora di salvezza del *donec expurgetur*”, sembra di poter dire che, per la Congregazione, una tale clausola doveva se mai apparire, per l'opera in discorso, come scarsamente plausibile, e dunque ben difficilmente proponibile.

Il rinvio a Voltaire rimanda alla relativa e ben corposa voce dello stesso *Index*, e, nell'ambito della medesima, in particolare al menzionato e specifico *Commentaire sur livre des Delits & des Peines*. Ma che si sia voluto così *tout court* operare, in modo reticente, e *per relationem*, una formulazione esplicativa, e peraltro soltanto indiretta ed involuta, è smentito dalla successiva appostazione, ovvero dalla seconda indicazione, in quanto il secondo *Vide* dice riferimento, per nulla esplicativo, ad una sconosciuta e successiva *Abhandlung*, di certo J. Edler von Montag, pubblicata a Praga nel 1767, che ha attinenza con l'opera del Beccaria appena per il fatto della sua intitolazione (*Abhandlung von Verbrechen und Strafen*, oggetto di condanna, da parte della Congregazione, in data 19 luglio 1768). Si dovrebbe dunque trattare, in entrambi i casi, di rinvii ispirati a criteri di diligenza o completezza redazionale, e non già, appunto, di formulazioni esplicative, men che meno di tipo indiretto, involuto ed ambiguo.^{24-bis}

6. Va detto, ad ogni modo, che il collegamento tra Beccaria e Voltaire è tutt'altro che peregrino.

E' ben nota, in primo luogo, la grande stima che il secondo ha manifestato per il primo, anche con benéfici effetti sulla diffusione e sulla notorietà della sua opera:²⁵ “Vent'anni fa – ha lasciato scritto Voltaire, con riferimento a Beccaria – si andava in Italia per ammirare statue antiche e per ascoltare della musica, ma ora vi si può anche trovare uomini che pensano e che lottano contro la superstizione e il fanatismo”.²⁶

^{24-bis} Sulle condanne dell'*Abhandlung* e del *Commentaire* v. Imbruglia, *Illuminismo e religione. Il Dei delitti e delle pene e la difesa dei Verri dinanzi alla censura inquisitoriale*, in *Studi settecenteschi*, 25-26, 2005-2006, p. 158.

²⁵ Godechot, *Beccaria et la France*, in Accademia delle Scienze, *Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria* (4-6 ottobre 1964), Torino, 1966, p. 83. L'anonimo estensore delle *Notizie* cit. a nota (9) rilevava che, nonostante la “poca profondità” del *Commentaire*, esso – p. XXXV – stava a dimostrare “di quanta fama godesse un'opera, alla quale non disdegnava di fare un commento colui che d'unanime consenso veniva riputato il primo scrittore dell'Europa”.

²⁶ Il brano è riferito da Maestro, *Cesare Beccaria e le origini della riforma penale*, Milano, 1977, p. 52. (Dello stesso A. v. *Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law*, New York, 1942, rist. 1972).

Meno noto, ma non meno significativo di una certa affinità ideale sussistente tra i due, è il fatto che non poche furono le prime pubblicazioni che accorpavano materialmente il *Dei delitti e delle pene* ed il relativo *Commentaire* voltairiano.²⁷

Ma tutto ciò ancora non spiega – stiamo ripetendoci – che il “*Vide Voltaire, Vide Abhandlung*” possa portare a “credere che il commento del Voltaire più che altro fosse stato la causa del provvedimento” di condanna,²⁸ ove almeno si voglia tener presente, da un lato, che, come emerge già a prima lettura, il *Commentario* ... non era affatto un commento vero e proprio dello scritto “incriminato”, e che, dall’altro, può ritenersi essere stato il Beccaria, quanto ai problemi d’ordine penale, a influenzare Voltaire, e non già viceversa.²⁹

Non molto lontano, quanto a supposizioni ed approssimazioni, portano poi alcuni altri tentativi di spiegazione causale plausibile della condanna del Beccaria.³⁰ C’è chi ha parlato, per motivare la condanna medesima, di “simpatia per gli Enciclopedisti” (aggiungendosi che forse si trattava di “causa unica”);³¹ altri di oscillazioni, effetto di una certa adesione alla teoria della *doppia verità*, “fra il sensismo allora di moda in Italia (...) la teoria dello Stato concepito come un contratto, alla maniera di Hobbes e Rosseau, e un fondo di filosofia cristiana”, appresa in età giovanile;³² altri di adesione a quelli che saranno i principi della Rivoluzione francese, e più in particolare “la esaltazione dell’individuo”, ovvero l’idea dei diritti dell’uomo, da propugnare e difendere contro la Società, “sempre imperfetta e

²⁷ V., in *Opere di Cesare Beccaria*, cit. a nota (9), alla p. LXXIX, il *Catalogo delle edizioni e traduzioni del Trattato Dei delitti e delle pene raccolte dal marchese Giulio Beccaria, figlio dell’Autore, presso cui trovasi l’autografo*.

²⁸ Così si esprimeva Vianello, *op. cit.*, p. 128, nota (14 bis).

²⁹ Cfr. la prefazione di Francioni a Voltaire, *Commentario sul libro Dei delitti e delle pene*, trad. it., Como-Pavia, 1994, p. 14.

³⁰ Prescinde del tutto da tale condanna il Leone, nel discorso *cit.* a nota (3), quando addirittura precisava (*ibid.*, p. 24) che “il messaggio civile ed umano di Cesare Beccaria fu anche messaggio cristiano, direi fu soprattutto messaggio cristiano”, atteso che – e di per sé tale rilievo è tutt’altro che eccentrico o secondario – “nucleo centrale dell’opera è la considerazione dell’uomo come persona e non più come cosa”.

³¹ De Marchi, *op. cit.*, p. 33.

³² Cojazzi, in un’appendice – “sull’opera di Cesare Beccaria” – alla *Deontologia* di Bentham, 2ª ed., Torino, 1929, p. 103.

tiranna”;³³ altri ancora di “troppo stretta adesione alla filosofia razionalistica”.³⁴

7. La condanna del Beccaria sopravvenne – e non molto tempo dopo egli ne deve avere avuto conoscenza in via indiretta – quando stava giungendo in porto la “quinta” edizione del suo capolavoro.

La condanna apparve allora – così scrive Luigi Firpo, ancora evocando la metafora della navigazione – come “un colpo di vento improvviso [che] rischiò di provocare il naufragio”, e che portò il Beccaria “colmo di spavento e di costernazione”,³⁵ a “chiedere il ritiro di tutte le copie già distribuite e la sostituzione delle pagine preliminari con altre che restituissero l’opera all’anonimato più impenetrabile”. Fecero seguito, più precisamente, la sostituzione del frontespizio originale e la soppressione del riferimento al premio di Berna, che avrebbe consentito di risalire all’autore. Il nome di Beccaria, scomparso dalla edizione pubblicata nel settembre 1766, ricomparve solo a partire dalle non autorizzate ristampe del 1770 e del 1783.³⁶

A parte ciò, Cesare Cantù ebbe a scrivere: “Non sappiamo che il

³³ Casati, *L'Indice dei libri proibiti – Saggi e commenti* – Parte III – Milano, 1936, p. 36. L'A. – per un profilo del quale v., *ad vocem*, la *Enciclopedia ecclesiastica* diretta da Bernareggi, Milano-Torino, vol. II, 1944, p. 10 – già in precedenza si era occupato del tema nella II parte del suo lavoro: v. *Saggi e commenti-Libri letterari*, Milano, 1936, p. 495.

³⁴ Così Maestro, *op. cit.*, p. 43.

³⁵ Ben diverso era l’atteggiamento suggerito dall’abate Longo, in una lettera da Roma in data 9 marzo 1766 (e quindi di poco successiva alla condanna) diretta a Beccaria e agli amici milanesi dell’Accademia dei Pugni. Si veda il vol. IV, p. 261 ss., del *Carteggio cit.* a nota (14): “...Pour la défense, je crois que le mieux est de se taire et de marquer par ce silence l’estime, qu’on en fait: cela d’autant plus qu’il n’y a point le nom de l’auteur, qui n’en a assurément rien à craindre”. Quanto poi all’ “estime” dello stesso abate – una figura, invero, piuttosto singolare – con tipica ironia settecentesca egli così scriveva (*ibid.*, p. 262): “... J’ai appris qu’on a inséré dans le catalogue des livres défendus un certain ouvrage dangereux dont le titre est *Dei delitti e delle pene*. On m’a dit qu’il y a force d’extravagances qui pourraient bouleverser les sociétés. En effet il y avait lieu de s’étonner que cet ouvrage ne fu pas placé dans le catalogue de ces livres impies ou l’on voit le plus enorme abus de la raison humaine, et le venin répandu sous l’apparence de la précision et justesse mathématique”. E per davvero di veleno (*venin*) anni dopo parlerà (v. *infra*, nel testo) l’anonimo recensore della *Civiltà cattolica*.

³⁶ Firpo, *Le edizioni italiane*, cit., p. 459 ss.; Venturi, in AA.VV., *Omaggio a Beccaria*, cit., p. 41.

Beccaria avesse la minima molestia, non dico dall'Inquisizione, ma neppure dalla sacra Congregazione dell'Indice".³⁷

Sta di fatto che nel 1768, a soli due anni di distanza dalla pronuncia romana di condanna, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria nominava Beccaria "pubblico professore di Scienze camerali ed economiche". La nomina era stata patrocinata, a Vienna, da Kaunitz, cancelliere di Stato ispiratore della politica riformatrice nello Stato di Milano, d'intesa con Firmian, per molti anni ministro plenipotenziario austriaco nella stessa sede. Merito del primo, è stato rilevato, fu non lasciarsi fermare "dalla messa all'indice dell'unica opera del futuro professore", né dall'impegno dispiegato dal clero milanese per confutarlo – come riferiva Firmian – «con molta acrimonia».³⁸

8. Col passar degli anni, la vicenda della messa all'Indice del Beccaria, è entrata nell'ombra.

Può esserne prova il fatto che, quando, nel 1854, la "Civiltà cattolica", cioè una rivista protetta da alti accreditamenti vaticani, ebbe a pubblicare una lunga presentazione delle opere del nostro autore,³⁹ l'anonimo padre che la stese (forse si trattava dell'autorevole p. Taparelli D'Azeglio) usò toni di grande asprezza – questo l'esordio: "Eccovi, lettore gentile, un altro di quei libri coi quali il Le Monnier continua la serie rediviva degli avvelenatori d'Italia ..." – ma non trovò modo di menzionare la condanna del 1766, che pur poteva ritenersi conferente agli intendimenti demolitori del recensore.⁴⁰

³⁷ Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862, pp. 162-163, e nota (2).

³⁸ Venturi, *Settecento riformatore*, vol. V, *L'Italia dei lumi (1764-1790)* t. I, Torino, 1987, p. 450.

Sul ruolo protettivo di Firmian per Beccaria v. riferimenti in Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, loc. cit.

³⁹ V. *Le opere di Cesare Beccaria precedute da un discorso sopra la vita e le opere dell'A.*, di P. Villari (Firenze, 1854), in *La Civ. Catt.*, anno V, 2ª serie, vol. VII, 1854, p. 394. Poche pagine dopo si tende ad illustrare "la malvagità di quello spirito e i danni recati per esso all'Italia" (p. 395), indicandosi come "vero scopo del libro", cioè dei *Dei delitti e delle pene*, quello di "istillare nell'animo questo disprezzo delle leggi e nei sudditi questa bramosia di emanciparsene", cosicché il libro medesimo risultò "opportunitissimo a preparare gli animi per le rivolture politiche di cui fummo testimonia e vittima".

⁴⁰ La stessa omissione caratterizza, un secolo dopo, la presentazione, sempre nella stessa rivista (1951, vol. III, p. 209), di un'edizione di *Dei delitti e delle pene* curata

A questa presa di posizione a noi piace qui contrapporre quella di un altro padre gesuita, non anonimo, e direttore dell'Istituto di Criminologia dei Paesi Baschi, Antonio Beristain, il quale piuttosto lamentava, in un'occasione congressuale milanese di qualche anno fa, che la maggioranza dei canonisti e dei teologi antecedenti a Beccaria non avessero criticato la deplorabile situazione della politica criminale del tempo, "violatrice degli elementari diritti degli uomini e dei popoli; che, per parte loro, i teologi a lui contemporanei non avessero approvato, e sviluppato, la sua opera, e piuttosto l'avessero criticata".⁴¹

Altri aveva già notato: la Chiesa dell'epoca mise Beccaria all'Indice, e "solo il tempo ha decantato questo conflitto mostrando anche la presenza di elementi genuinamente cristiani nel suo pensiero".⁴²

9. Ma, cammin facendo, a dimensioni macroscopiche e su ben più ampi orizzonti, e dunque ben oltre il giudizio sulla figura e sul ruolo storico di Cesare Beccaria, l'opera di decantazione di cui si diceva ha fatto, per così dire, passi giganteschi. Vogliamo alludere, in primo luogo, a quella che è stata chiamata "la fine dell'Indice": una fine che il papa Paolo VI si era proposto di attuare, "quasi *en passant*", a cominciare dal *motu proprio* «Integrae servandae» del 7 dicembre 1965, di pari data con la Dichiarazione «Dignitatis humanae» sulla libertà religiosa, del Concilio Vaticano II.

Se può anche essere vero che dall'*Index librorum prohibitorum*, sopravvissuto a se stesso come strumento della Controriforma, "i fedeli se ne erano liberati già prima, non seguendolo",⁴³ non è però un caso

da Calamandrei. L'anonimo recensore riconosce il sentimento d'umanità, sottolineato dal curatore, che ispirava Beccaria, e poi specifica che egli però non lo attinse "alle fonti pure del cristianesimo, ma all'ideologia illuministica del tempo, donde poi gli errori rilevati dalla critica cattolica". Il tutto, dunque, senza di nuovo far cenno alla condanna del 1766.

⁴¹ Beristain, *Los derechos humanos desde y hacia lo metarracional. Observaciones criminológicas sobre Beccaria*, in AA.VV., *Cesare Beccaria and Modern Criminal Policy*, cit. p. 198. E così l'A. continuava: "Con relativo rubor y dolor escribo esta nota, en la línea que Schillebeekx denomina *la hoy deseable y provechosa ecclesiología negativa* que corrige el prurito de superioridad de muchos siglos".

⁴² Bondolfi, *Pena e pena di morte*, EDB (Edizioni Dehoniane Bologna), 1985, p. 93.

⁴³ Wolf, *Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, trad. it., Roma, 2006, p. 215 ss.

che a mandare in soffitta quell'istituto vetusto sia stato lo stesso Pontefice che era stato autore di una memorabile trasferta al palazzo dell'ONU, in data 4 ottobre 1965, quando ancora il Concilio Vaticano II si trovava riunito in sessione.

“Noi siamo – ebbe a dire Paolo VI a New York – come il messaggero che dopo lungo cammino, arriva a recapitare la lettera che gli è stata affidata; così Noi avvertiamo la fortuna di questo, sia pur breve, momento, in cui si adempie un voto, che Noi portiamo nel cuore da quasi venti secoli ... Noi celebriamo qui l'epilogo di un faticoso pellegrinaggio in cerca di un colloquio con il mondo intero”.⁴⁴

E una seconda, ed epocale, tappa di quel pellegrinaggio è certamente rappresentata, quanto al profilo che qui ci preme delineare, dalla progressiva apertura degli archivi del Sant'Uffizio, operata tra il 1996 e il 2000, con la conseguente messa a disposizione per gli studiosi – i quali già hanno cominciato a trarne profitto – dell'ingentissimo materiale storico ivi accumulatosi nel corso dei secoli.⁴⁵ Lo si vuole qui ricordare, perché può ben essere che, un giorno o l'altro, sia dato di accedervi e, col favore della buona sorte, di rinvenire qualche dato indispensabile per far conoscere, con l'ancóra ignoto testo – almeno per chi vi parla – della condanna del Beccaria, qualche elemento essenziale della sua motivazione.⁴⁶

⁴⁴ Sulla portata di quel discorso ci si permette di rinviare ad un precedente scritto: v. Pisani, *Paolo VI all'ONU e i diritti dell'uomo*, in *Iustitia*, 1983, p. 239.

⁴⁵ Frajese, *Nascita dell'Indice – La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, 2006, p. 5 ss. Per una più ampia illustrazione della storica vicenda v. Aa.Vv., *L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano*, cit. a nota (5) (con interventi, tra gli altri, dei cardinali Bertone e Ratzinger).

⁴⁶ L'accesso all'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (custode dei fondi archivistici delle antiche Congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice) è poi avvenuto in data 27 febbraio 2012. Ci si riserva di riferirne i risultati d'ordine documentale.